

# STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. CAVEDONI" DI SASSUOLO

## ART. 1

In seno all'Istituto sono istituite:

- Assemblea Generale di Istituto
- Comitato dei Genitori

Tali Assemblee devono costituire un'efficace occasione di incontro e di discussione in un confronto democratico ed aperto, delle istanze che pervengono dalla Società in trasformazione e da Genitori appartenenti alle più svariate componenti sociali, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e dell'individuo nella sua diversità sociale e culturale.

## ART. 2

Il Comitato dei Genitori è composto da tutti i Genitori eletti negli Organi Collegiali dell'Istituto, come sancito dall'art. 15 comma 2 del D.L. 297/94. Possono tuttavia partecipare ai lavori, senza diritto di voto, tutti i Genitori degli alunni dell'Istituto, il Dirigente scolastico, i Docenti ed il personale non Docente. Il Comitato può decidere di cooptare al suo interno quei genitori che, pur non essendo eletti negli Organi, siano particolarmente disponibili all'impegno nell'attività del Comitato.

## ART. 3

Il Comitato dei Genitori, elegge una rappresentanza ristretta ed operativa di 17 membri, denominata Consiglio Esecutivo e composta da:

- Presidente;
- Vicepresidente e Tesoriere;
- Segretario verbalizzante;
- ulteriori 11 genitori (consiglieri) scelti per votazione dal Comitato stesso
- 3 genitori, già rappresentanti del Consiglio di Istituto, scelti tra i presenti e non investiti della carica di Presidente del Consiglio di Istituto.

## ART. 4

Il Comitato dei Genitori all'atto della prima convocazione, deve provvedere a:

- scegliere i candidati, tra i quali per votazione a maggioranza (una preferenza per votante), saranno scelti gli 11 Consiglieri membri del Consiglio Esecutivo ed i 3 Rappresentanti della componente genitori nel Consiglio di Istituto, tra i presenti.

La partecipazione è aperta a tutti i genitori i cui figli siano regolarmente iscritti. I candidati dovranno essere presenti e dichiarare di accettare la nomina.

- eleggere le seguenti cariche:

Presidente

Vicepresidente che ricoprirà anche la carica di Tesoriere

Segretario verbalizzante

#### ART. 5

Il Comitato dei Genitori sarà ritenuto valido quando siano presenti il 50% più 1 degli eletti in prima convocazione e pari ad almeno un terzo più 1 in seconda convocazione. Le riunioni del Consiglio Esecutivo saranno ritenute valide quando siano presenti almeno un terzo dei componenti più uno.

Le decisioni di norma, verranno prese con voto palese a maggioranza dei presenti o a discrezione del Presidente e per casi particolari, con voto segreto.

Il Comitato dei Genitori decade alla fine di ogni anno scolastico e va rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico, possibilmente entro i primi venti giorni successivi alla proclamazione Ufficiale dei Genitori eletti nei Consigli di Classe. I consiglieri eletti decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate lasciando l'incarico al primo della lista dei non eletti.

In mancanza di una lista il Consiglio Esecutivo ha facoltà di ricercare tra tutti i genitori, eventuali disponibilità al fine di mantenere la più ampia partecipazione degli stessi.

L'Esecutivo del Comitato, nelle persone dei "sopravvissuti" rimane in carica fino all'elezione successiva, al fine di garantire la continuità operativa tra i due mandati dei diversi anni scolastici.

#### ART. 6

Il Comitato dei Genitori si riunisce di norma almeno tre volte l'anno in via ordinaria e ogni qualvolta sia ritenuto necessario in via straordinaria, previa stesura di un preciso ordine del giorno da affiggere nell'Albo dell'Istituto, nei locali dell'Istituto (previa autorizzazione del Dirigente Scolastico) o in altro luogo stabilito dal Presidente e su richiesta:

- del Presidente del Comitato dei Genitori;
- del Dirigente scolastico dell'Istituto;
- della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Esecutivo;
- di un numero di genitori corrispondente a quello previsto dal 4° comma dell'art. 15 del D. L.vo n° 297/94.

Le convocazioni dovranno avvenire, di norma tramite l'Istituto, che ne darà comunicazione scritta, almeno cinque giorni prima a tutti i Componenti, anche a mezzo degli studenti, precisando l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

#### ART. 7

Il Comitato dei Genitori, può per specifiche problematiche, nominare Commissioni, individuando Genitori o Esperti anche esterni al Comitato o all'Istituto.

Ha la facoltà di convocare l'Assemblea generale di Istituto aperta a tutte le componenti con lo scopo di comunicare eventuali decisioni o problemi da risolvere al fine di rendere noto a tutti l'operatività del comitato stesso.

Ha facoltà di attivare gruppi di lavoro (i cui membri vengono individuati fra i genitori che diano la loro adesione) in risposta ad eventi specifici su richiesta della presidenza o a fronte di una domanda specifica dei genitori in merito a problematiche che coinvolgono una o più classi.

I lavori del Comitato dei Genitori e del Consiglio Esecutivo devono essere verbalizzati. Un estratto del verbale viene inviato al Dirigente Scolastico ed al Presidente del Consiglio di Istituto.

#### ART. 8

Gli organismi prima descritti sono un momento di partecipazione democratica. Essi sono definiti "no profit", (senza fini di lucro) e perseguono obiettivi di utilità sociale, prefiggendosi lo scopo di realizzare una partecipazione cosciente

